

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>		PASSONI . . . . .	476
Stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1477) . . . . .	474	PRETI . . . . .	477, 478
PRESIDENTE . . . . .	474	BIGI . . . . .	477
GIGLIA, <i>Relatore</i> . . . . .	474	VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	477, 478
PASSONI . . . . .	474	GAGLIARDI: Autorizzazione di vendita a trattativa privata al Comune di Venezia di immobile di proprietà del Demanio dello Stato, Amministrazione dei monopoli, sito in Venezia. (1125) . . . . .	478
FALETRA . . . . .	474	PRESIDENTE . . . . .	478, 479
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	474	RADI, <i>Relatore</i> . . . . .	478
PRETI . . . . .	474	<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>	
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	474	SEMERARO: Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. (1678) . . . . .	479
<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	479
Tozzi CONDIVI: Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta Milizia nazionale della strada, collocati in congedo per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 e della legge 20 ottobre 1949, n. 808. (451) . . . . .	475	SEMERARO . . . . .	479
PRESIDENTE . . . . .	475	<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . . . .	475	Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Sturzo. (Approvato dal Senato). (1709) . . . . .	479
NICOLETTO . . . . .	475	PRESIDENTE . . . . .	479
<b>Proposte di legge (Discussione e non approvazione):</b>			
Senatore RESTAGNO: Agevolazioni fiscali per contribuenti danneggiati dalla guerra. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (812) . . . . .	476		
PRESIDENTE . . . . .	476, 477, 478		
LONGONI, <i>Relatore</i> . . . . .	476		
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	476, 478		

La seduta comincia alle 9,45.

LONGONI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Stato e avanzamento degli ufficiali della  
Guardia di finanza (Approvato dalla V  
Commissione permanente del Senato) (1477).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato e avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza ».

GIGLIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, a seguito di alcuni emendamenti presentati a questo disegno di legge, è stato interpellato — per l'espressione di un parere meramente tecnico — il comando generale della guardia di finanza. Poiché risulta che già un primo parere (relativo, appunto, agli emendamenti agli articoli 1 e 22) è stato negativo, ho chiesto di conferire con il Comandante generale e con il direttore dell'ufficio legislativo della guardia di finanza, per esaminare più attentamente gli emendamenti stessi che riflettono una viva aspettativa da parte di numerosi ufficiali del corpo.

Propongo, perciò, di rinviare brevemente la discussione di questo disegno di legge.

PASSONI. Sono d'accordo sul rinvio, ma non sulla motivazione.

PRESIDENTE. Onorevole Passoni, il relatore, certo, nel riferire non ha inteso dare un valore particolare agli organi della guardia di finanza, quasi che essi possano incidere istituzionalmente sul piano legislativo o anche più semplicemente tecnico-legislativo. Per questo vi è qui il rappresentante del Governo. Il relatore — e credo di interpretare il suo pensiero — ha voluto rendere partecipe la Commissione della sua diligenza per una approfondita valutazione degli emendamenti. Ed è appunto, sotto questo profilo, che ritengo sia opportuno accogliere la proposta di rinvio, con l'intesa che la discussione sarà svolta nella prossima seduta, siano o non pervenuti nel frattempo i pareri delle Commissioni e le informazioni da parte del comando della guardia di finanza.

FALETRA. Io credo che sarebbe opportuno, in sede non ufficiale, invitare il comandante generale della guardia di finanza ad esporre in Commissione il punto di vista del Comando, salve beninteso la responsabilità del Governo e le decisioni della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Faletra, si ricollega con questa proposta ad un argomento che è stato già discusso circa l'opportunità che la nostra Commissione, al fine di chiarire meglio talune situazioni e problemi, acceda

al principio di invitare rappresentanti di pubbliche amministrazioni o di altro genere, affinché esprimano di persona i loro punti di vista. Si tratta di un principio certamente apprezzabile, anche se fino a questo momento una decisione non sia stata presa.

Tuttavia, nel caso specifico, ci troviamo di fronte ad un corpo che oltre alle caratteristiche tecniche riguardanti le finanze dello Stato, riveste anche aspetti militari nella sua qualità di corpo armato. Non so, quindi, fino a che punto sia proponibile l'invito testé formulato dall'onorevole Faletra.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non si oppone alla richiesta di rinvio, nonostante il provvedimento sia urgente e molto atteso dalle categorie interessate.

Ciò premesso e premesso che il Governo è pronto a rispondere in merito agli emendamenti presentati, circa la proposta dell'onorevole Faletra mi permetto di far notare che, libera la Commissione di invitare chi crede per ascoltarne il parere, è pur sempre il Governo (rappresentato dal ministro o dal sottosegretario) l'unico organo ad esprimere pareri costituzionalmente validi e responsabili circa l'amministrazione dello Stato. Ed è chiaro che qualsivoglia dichiarazione fatta in qualsiasi sede da parte di funzionari non impegna in nulla questa responsabilità.

PRESIDENTE. È bene chiarire, onorevole Sottosegretario, che la Commissione non ha ancora deciso di invitare il comandante generale della guardia di finanza. Ma, comunque, se ciò dovesse decidere, l'invito avrebbe uno scopo meramente ricognitivo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tanto più onorevoli colleghi, che tutti sono autorizzati a recarsi negli uffici e a conferire con i funzionari responsabili. Ed è chiaro, da questo punto di vista, che l'informazione conserva sempre lo stesso valore sia che venga data collegialmente alla Commissione, sia che venga data ad un singolo deputato!

PRETI. Secondo me stiamo discutendo un po' a vuoto non fosse altro perché il comandante generale della guardia di finanza è stato nominato solo un mese fa.

TESAURO *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta, più che altro, di una questione di principio.

PRESIDENTE. La questione di principio è sorta dall'iniziativa presa da altre Commissioni — per quanto riguarda i problemi dell'industria e del commercio — che si sono orientate verso una certa modalità di infor-

mazione. Questa iniziativa ha suggerito ad alcuni nostri colleghi l'idea di proporre anche nell'ambito della nostra Commissione, incontri del genere.

Penso perciò che solo quando la nostra Commissione avrà deciso in materia, sarà il caso di procedere agli inviti.

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che la discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta Milizia nazionale della strada collocati in congedo per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 e della legge 20 ottobre 1949, n. 808 (451).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta Milizia nazionale della strada collocati in congedo per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 e della legge 20 ottobre 1949, n. 808 ».

Il relatore, onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevole Presidente, come già le dissi in precedenza, manca il parere della Commissione del bilancio.

Poiché la proposta in esame comporta indubbiamente un onere per il bilancio dello Stato, non so se, in mancanza del detto parere, sia opportuno iniziarne la discussione.

Per mio conto, pur essendo pronto a riferire sulla proposta, desidererei che, prima, fosse emesso il parere mancante.

PRESIDENTE. Sono al corrente della situazione prospettata dall'onorevole relatore e, personalmente, convengo che l'esame dell'articolo 6 della proposta di legge richiede il parere della Commissione bilancio. Infatti, il citato articolo 6 dice che alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge si provvederà coi normali capitoli riguardanti le spese per il personale del Ministero dell'interno.

Una copertura di spesa straordinaria che si possa ipotizzare come rinvenuta in capitoli che, viceversa fronteggiano spese ordinarie, è una anomalia che penso non possa essere accolta.

È vero che il parere della Commissione bilancio è stato da noi ripetute volte sollecitato e potrebbe essere da qualcuno profilata quella ipotesi che l'onorevole Presidente della Camera ha configurato in sue istruzioni date ai Presidenti di Commissione, vale a dire che, trascorsi i termini, per una Commissione, per l'espressione del parere, si intende che, qualora la Commissione non lo abbia fatto pervenire e non abbia in alcun modo fatto presente altre considerazioni, essa sia consenziente col provvedimento.

A me sembra, però, che di fronte ad una situazione del genere di quella prospettata cioè di una copertura che visibilmente non c'è, la nostra Commissione non possa nascondere le sue responsabilità dietro una interpretazione molto lata del regolamento e quindi convengo con la proposta dell'onorevole relatore di chiedere ancora, alla Commissione bilancio, che voglia far avere il suo parere.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Vorrei tra l'altro osservare che né l'onorevole proponente né il Ministero del tesoro hanno detto quale è l'onere effettivo che graverebbe sul bilancio dello Stato e che sarebbe opportuno conoscere almeno approssimativamente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore dà quindi un ulteriore elemento per confermare che la richiesta di rinvio è una richiesta fondata.

NICOLETTO. Nell'articolo 3 si fa cenno alla indennità di buonuscita; nell'articolo 6 si parla semplicemente del Ministero dell'interno; non so se l'E.N.P.A.S. riceva i fondi dal Ministero dell'interno e quindi se si tratti effettivamente di maggiore spesa.

PRESIDENTE. L'E.N.P.A.S. non riceve i fondi dal Ministero dell'interno perché riceve determinate quote che sono connesse alle erogazioni dei compensi. Non so se abbia avuto delle integrazioni, ma se anche ciò fosse avvenuto, competente sarebbe il Ministero del tesoro. Ma ora non possiamo entrare nel merito.

La copertura, non riguarda effettivamente l'indennità di buonuscita ma esclusivamente quella che è la pensionabilità. Quanto previsto dall'articolo 3, è un accessorio.

Debbo dire che, per me, è prevalente la questione concernente l'articolo 6. Non possiamo ritenere che il silenzio della Commissione competente equivalga al benessere per una copertura che visibilmente non esiste.

Ritengo quindi opportuno rinviare la discussione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e non approvazione della proposta di legge di iniziativa del senatore Restagno: Agevolazioni fiscali per contribuenti danneggiati dalla guerra (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (812).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Restagno: « Agevolazione fiscali per contribuenti danneggiati dalla guerra ».

Il relatore, onorevole Longoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LONGONI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta trasmessaci dalla V Commissione permanente del Senato, trova il vostro relatore alquanto perplesso.

In sostanza, questa proposta di legge richiede la illustrazione o, almeno, il chiarimento di quella famosa circolare che prevedeva la ripresa delle normali riscossioni delle imposte in tutti i comuni del territorio nazionale a decorrere dalla rata dell'agosto 1949, ferma restando la sospensione delle riscossioni dei tributi arretrati dal 1945 al 1949, a favore dei contribuenti.

Queste categorie di contribuenti danneggiati dalla guerra, hanno ottenuto, in passato, come gli onorevoli colleghi sanno, alcuni benefici, oltre che per la imposta mobiliare, per l'imposta di ricchezza mobile afferente alle annualità 1949 e precedenti, ai sensi della citata circolare ministeriale 27 giugno 1949 e i provvedimenti di sgravio delle imposte sui redditi dominicali cui si diede subito corso. È rimasta, invece, sospesa la riscossione della imposta di ricchezza mobile, stante la difficoltà giuridica di regolare l'imposta iscritta a ruolo negli anni di guerra ed immediatamente successivi fino al 1949.

Alla data attuale, esiste un arretrato di circa 50-60 milioni di lire a carico di numerosi contribuenti (è questo ciò che si afferma ma io confesso di non essere sufficientemente documentato al riguardo). Su questo invocherò l'autorità dell'onorevole Ministro del tesoro per chiarire gli aspetti giuridici della questione di principio oltre che della entità e della natura dei contribuenti — se comuni o singoli — tutti appartenenti a quei comuni che per la quasi totalità furono distrutti dalla guerra nella zona del Cassinate.

La proposta di legge parla di arretrati che non possono essere regolati che con un provvedimento legislativo particolare.

Vorrei che l'onorevole rappresentante del Governo mi tranquillizzasse e chiarisse la situazione. Se non avremo esaurienti spiegazioni sarò costretto a chiedere il rinvio della

discussione onde poter approfondire la questione, poiché la proposta in esame intacca un principio noto a tutti i colleghi e che, qualora accolto, non vorrei costituisse un precedente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei dare i chiarimenti che sono stati richiesti dall'onorevole relatore in merito al settore dei danni di guerra così che poi l'onorevole Sottosegretario alle finanze possa precisare la posizione del Ministero delle finanze.

Direi subito che, sotto l'apparenza di un provvedimento legislativo diretto a favorire i contribuenti danneggiati dalla guerra, si arriva a un'altra soluzione, profondamente diversa che, in effetti, non riguarda i contribuenti danneggiati dalla guerra.

Infatti, leggendo attentamente il testo legislativo si vede che esso non riflette esclusivamente i contribuenti danneggiati dalla guerra — come è detto nella intestazione della proposta di legge e come si sostiene nella relazione — ma riflette, invece, i comuni.

I contribuenti danneggiati dalla guerra si trovano in una posizione profondamente diversa dato che nei loro confronti vi è stata una serie di disposizioni legislative e, per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile per cui qui si discute, vi sono state anche delle provvidenze in via esecutiva in base alle quali gli uffici della Direzione generale danni di guerra e gli uffici della finanza hanno trovato il modo, di fronte ai contribuenti che non potevano pagare, di usare di una grande larghezza di criteri.

Approvare, quindi, un provvedimento legislativo per favorire coloro che non sono stati danneggiati dalla guerra e sotto uno specioso pretesto, mi sembra fuori luogo.

Questo per quanto riflette la competenza per i danni di guerra.

Aggiungerò che, data la nostra preoccupazione di favorirli in tutti i modi e con tutti i mezzi, i contribuenti danneggiati dalla guerra non hanno bisogno di altre provvidenze.

PASSONI. Vorrei semplicemente dichiarare che accolgo la proposta di rinvio dell'onorevole relatore poiché mi sembra che un progetto di legge come quello al nostro esame, apra alcuni problemi assai delicati che ritengo sia il caso di approfondire con dati che non sono ancora in nostro possesso.

Ritengo vi sia il pericolo che si creino sperequazioni gravissime e che questo provvedimento rappresenti il premio per quei contribuenti che sono stati meno diligenti degli altri.

Dalla lettura del resoconto della discussione al Senato, risulta che analoghe perplessità sono emerse anche in quella sede.

Sono questi i motivi per cui ritengo necessario e doveroso un migliore approfondimento del problema e quindi un rinvio a tempo migliore.

PRETI. Non sono per il rinvio ma per il rigetto della proposta di legge in esame. Del resto sono contrario a tutte le forme di amnistia, di condono, di indulto perché a mio parere con queste procedure, anziché rendere più sereni lo Stato e l'amministrazione pubblica, si procede proprio in senso opposto.

Ritengo assurdo che a dieci anni di distanza debbano essere condate delle imposte, che già sono ultra svalutate per la diminuzione del valore della moneta, a coloro che, a suo tempo, non le hanno pagate e che, probabilmente, potevano pagarle.

Si tratta, è vero, di un provvedimento di limitatissima importanza che investe semplicemente una cifra di circa 50 milioni, ma investe soprattutto una questione di principio; non si può infatti, sul piano finanziario dire, ad un certo momento che, chi non ha pagato non pagherà più, mentre lo Stato si tiene il danaro di chi è stato sollecitato ed ha pagato. In tal modo non si incoraggia il contribuente a fare il proprio dovere, si incoraggiano, invece, i furbi a tirare avanti in attesa di amnistie, condoni o disposizioni legislative del genere!

BIGI. Non siamo mai contrari a provvedimenti che abbiano per scopo di risolvere determinate situazioni che potrebbero creare sperequazioni, ma nel caso in esame vorremmo far presente che, a nostro avviso, il provvedimento non solo non sana delle sperequazioni ma, qualora venisse approvato nel suo testo attuale, verrebbe a creare nuove sperequazioni ed ingiustizie, innanzitutto perché non precisa quali siano i comuni e chi debba beneficiare del provvedimento e in secondo luogo perché viene a stabilire che coloro che hanno provveduto al pagamento non possono ripetere quanto da loro versato. Viene così favorito il contribuente che non ha pagato e colpito chi è stato sollecitato nel pagamento.

Mi associo quindi ai colleghi che hanno chiesto il rinvio della discussione per un ulteriore approfondimento.

PRETI. Ho chiesto che il provvedimento venga respinto!

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il tenore della discussione finora svoltasi mi richiama alla mente quanto è

stato detto al Senato, dove gli argomenti trattati a questo riguardo e le ragioni addotte a sostegno di essi, sono stati simili a quelli affiorati in questa Commissione.

Evidentemente, il problema è molto delicato, non tanto per quanto riguarda la sostanza del provvedimento ma piuttosto per il principio di « benevolenza » che con esso si introduce e che mal si accorda con quello della giustizia, come è stato rilevato anche dall'onorevole Preti.

Salva, tuttavia, la valutazione di ciascuno di noi per quanto si riferisce al merito, occorre porre in evidenza che il campo di applicazione di questa proposta di legge sarebbe molto limitato poiché interessa soltanto sei uffici distrettuali e precisamente: Arpino, Cassino, Ferentino, Frosinone, Pontecorvo e Sora.

È forse utile precisare che le imposte iscritte nei ruoli sono relative agli anni che vanno dal 1944 al 1949 per un ammontare complessivo di 120.181.764 lire (ammontare delle imposte: 58.168.000; residuo: 62.013.764).

Accade che, nei distretti sopradescritti, i contribuenti morosi resistono al pagamento pur trattandosi di numerose partite riguardanti contributi di ricchezza mobile.

Altri dati sono a disposizione dei colleghi, ma credo che quanto ho finora detto sia sufficiente per renderci conto del campo di applicazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, ci troviamo di fronte a due proposte: una di non passaggio agli articoli e l'altra, formulata dal relatore, di rinvio per l'acquisizione di nuovi elementi.

Prima di passare ai voti, tuttavia, vorrei pregare il relatore di chiarire alcuni punti. Ad esempio: l'articolo unico della proposta al nostro esame fa riferimento all'articolo 26 del decreto legislativo (impropriamente chiamato nel testo della proposta di legge decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 384), quando — come tutti possono rilevare — detto articolo 26 concerne esclusivamente l'imposta fondiaria e non già quella di ricchezza mobile.

PRETI. La norma va inteso nel senso, evidentemente, che gli stessi comuni ai quali sono stati concessi i benefici in materia fondiaria, potranno beneficiare anche delle nuove norme in materia di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. In questo caso bisognerebbe chiarire se la eccezione di applicabilità che è stata qui sollevata, dal punto di vista territoriale, sia fondata o meno. L'onorevole Valsecchi ha, infatti, affermato che le norme contenute in questo provvedimento

(così come le norme contenute nell'articolo 26 del già più volte richiamato decreto-legislativo) trovano concreta applicazione per un numero abbastanza ristretto di comuni.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È forse opportuno, per meglio interpretare la norma che noi stiamo esaminando, leggere l'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale, più volte citato. Esso dice: « Nel caso che per fatto di guerra sia venuto a mancare un terzo almeno del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione finanziaria potrà accordare una moderazione della imposta e sovrimposta fondiaria ».

L'applicabilità della norma, quindi, è in relazione ad una obiettiva situazione di disagio verificatasi per fatto bellico. Questo concetto viene volgarmente espresso con la dizione (alquanto impropria) di « comune danneggiato dalla guerra ». Nel caso specifico, perciò, non si tratta di comuni danneggiati dalla guerra secondo altre eccezioni ed altre norme che questa definizione assumono in termini propri, ma di comuni che rientrano nelle norme contenute appunto, nell'articolo 26 del decreto legislativo.

Ad ogni modo un fatto incontrovertibile è che, allo stato attuale delle cose, l'amministrazione finanziaria non riesce a percepire nemmeno un soldo.

PRETI. Si capisce: ci troviamo di fronte ad un vero e proprio sciopero fiscale !

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio, prima di tutto, l'onorevole Presidente che ha posto con esattezza, per così dire, il dito sulla piaga, richiamando l'attenzione della Commissione sulle norme contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale che parla semplicemente di imposte e sovrimeposte fondiarie, legate all'accertamento di una determinata mancata produzione agricola. Ma qui ci troviamo di fronte ad un'imposta di ricchezza mobile e quindi di fronte ad una situazione del tutto diversa, nella quale — come l'esperienza ha dimostrato — è impossibile applicare norme di sgravio chiare e semplici. Come è possibile, infatti, calcolare il valore corrispondente ad un terzo del prodotto ordinario ? Per questo, in tale settore, si è sempre fatto ricorso ad altri rimedi ma sempre evitando di impelagarci nella emanazione di norme legislative.

Chi beneficerebbe, allora, di questa proposta di legge ? Certamente, gli speculatori, coloro che si sono arricchiti dopo la guerra poiché, come tutti sanno, la ricchezza mobile viene pagata soltanto sulla base di proventi effettivamente percepiti. Ed è chiaro che per

quanto riguarda specificatamente il settore dei danneggiati di guerra, non è con provvidenze di questo genere che è possibile provvedere !

PRESIDENTE. Bene. Pongo allora in votazione la proposta dell'onorevole Preti di non passaggio agli articoli, restando inteso che, nel caso in cui la proposta fosse respinta, verrebbe implicitamente approvata la proposta di rinvio fatta dal relatore, per l'acquisizione di maggiori elementi.

(*La proposta di non passaggio agli articoli è approvata*).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

**Discussione e non approvazione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gagliardi: Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del Demanio dello Stato, Amministrazione dei monopoli, sito in Venezia (1125).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gagliardi: « Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato, amministrazione dei monopoli, sito in Venezia ».

Il relatore, onorevole Radi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RADI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, a Venezia esiste un grande fabbricato di proprietà demaniale, denominato « Deposito sali » (adibito a tale scopo durante la repubblica veneta), attualmente in dotazione al monopolio dello Stato.

Questo stabile è stato ripetutamente richiesto dall'amministrazione comunale per essere destinato ad uso di importanti iniziative di carattere sportivo e turistico. Risulta però che l'area in cui si trova lo stabile è di notevole valore artistico anche se, secondo il proponente, onorevole Gagliardi, lo stabile di cui trattasi (opera dell'architetto Pigozzi) abbia una scarsa utilità.

Occorre però considerare, anche in base a precise informazioni assunte, che lo stabile costituisce parte del complesso della manifattura tabacchi di Venezia ed è adibito a magazzino per il deposito del tabacco greggio. Accadrebbe perciò che con la cessione di detto stabile all'amministrazione comunale di Venezia, si creerebbe una notevole difficoltà funzionale nei servizi del monopolio e forse anche le premesse per la sua smobilitazione.

Stando così le cose, il relatore esprime parere contrario all'approvazione di questa pro-

posta di legge, pur auspicando che l'amministrazione finanziaria dia una sistemazione migliore al complesso della manifattura tabacchi, creando così i presupposti necessari per l'eventuale cessione dello stabile di cui si è già più volte parlato, all'amministrazione comunale di Venezia.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale, facendo presente che vi è una proposta di rigetto del provvedimento, avanzata dall'onorevole relatore.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

#### ART. 1.

«È trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato l'immobile sito in Venezia, in località Fondamenta Saloni n. 258 *usque* 266, di piani 1 e vani 9, Mapp. n. 2448, Foglio 14, denominato « Depositi-Sali ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Essendo stato respinto l'articolo 1, non si può procedere all'esame degli altri due articoli, in quanto l'aver respinto detto articolo equivale a reiezione dell'intero provvedimento. Il provvedimento, pertanto, si intende cancellato dall'ordine del giorno.

#### **Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Semeraro Gabriele: Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari (1678).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Semeraro Gabriele: « Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari ».

Debbo far presente che l'onorevole Relatore, non potrà, perché impegnato in altra Commissione essere presente che più tardi. L'onorevole Valsecchi, Sottosegretario di Stato per le finanze, mi ha inoltre fatto presente che il Governo si riserva di chiedere il rinvio della discussione.

**SEMERARO.** Vorrei far presente che la proposta di legge da me presentata non fa che ripetere un disegno di legge presentato dal compianto Ministro Vanoni quando entrò in applicazione la nuova riforma tributaria.

Debbo anche far osservare come si sia creata una larga aspettativa nel paese per questa proposta di legge che non toglie nulla a nessuno ma tende soltanto a perequare la

situazione dei contribuenti che hanno visto accolto o respinto, mesi or sono un loro ricorso.

Mi permetterei quindi di chiedere che la discussione non venisse rinviata oltre la prossima seduta e che il Governo esprimesse il suo parere così da spegnere, se sfavorevole, l'attesa cui ho accennato.

Sembra che l'accoglimento del provvedimento trovi contraria l'Amministrazione in quanto esso comporterebbe un maggior lavoro ma è, a mio parere, necessario far conoscere al più presto una decisione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Semeraro sa che il Governo ha non solo facoltà di chiedere il rinvio della discussione ma anche che il provvedimento a noi deferito venga restituito all'Aula come sede competente. Non penso che si possa oggi negare — anche di fronte alla cortesia dei rapporti sempre intercorsi con il Rappresentante del Governo — l'accoglimento della richiesta di rinvio della discussione.

Assicuro comunque l'onorevole proponente che la sua preghiera, anche in considerazione della vicinanza del termine del 18 dicembre, verrà tenuta in considerazione e che il parere del Governo verrà espresso con rapidità.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la proposta di legge rimarrà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Rinvio della discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Sturzo (Approvato dal Senato) (1709).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Sturzo ».

Del provvedimento sono io stesso relatore; debbo però far presente che, non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione, non è possibile oggi deliberare. Reputo quindi inutile iniziare la discussione generale in quanto presuppongo che il provvedimento ottenga il consenso di tutta la Commissione senza alcuna discussione.

L'esame del provvedimento viene quindi rinviata alla prossima seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11.**

**IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI